

REPERTORIO N. 30164

RACCOLTA N.18505



Firmato
digitalmente
da LUCIANA
FIUMARA
C: IT
O: DISTRETTO
NOTARILE DI
ROMA:021264410
01

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré

Il giorno diciannove del mese di dicembre

In Roma, piazza Orazio Marucchi numero 5 (cinque) alle ore
quattordici e minuti quaranta.

Avanti a me dott. Lucina Fiumara, Notaio iscritta nel Ruolo
del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia, residente in Roma,

sono presenti

VIOLANTI VALTER nato a Roma il 18 giugno 1954 residente a Ve-
tralla, via della Veronica numero 34

Codice fiscale VLN VTR 54H18 H501L cittadino italiano

VIOLANTI MARCO nato a Viterbo il 22 gennaio 1981 residente a
Roma, via Giovanni Fantoni numero 16

Codice fiscale VLN MRC 81A22 M082N, cittadino italiano

I comparenti, della cui identità personale io Notaio sono
certa, mi richiedono di ricevere il verbale dell'assemblea in
sede straordinaria della "Associazione Cattolica di Impegno
Sociale" di seguito denominata semplicemente "ACIS" con sede
in Vetralla (provincia di Viterbo), via Cassia Cura numero
235 (duecentotrentacinque) avente codice fiscale 01701480566
iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Pre-
fettura di Viterbo al n. 384 e iscritta all'Anagrafe delle

ONLUS.

Assume la presidenza dell'assemblea, per concorde designazione degli intervenuti, il signor VIOLANTI VALTER in qualità di Presidente dell'associazione, il quale,

DATO ATTO CHE

a) la presente assemblea è stata regolarmente convocata - a norma del vigente statuto dell'associazione - in questo luogo per oggi 19 dicembre 2023 alle ore 14.30 (quattordici e minuti trenta) in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- "modifica dello statuto dell'associazione al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore (Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017);

- varie ed eventuali;"

b) sono intervenuti oggi, in questo luogo, in proprio gli associati VIOLANTI VALTER e VIOLANTI MARCO costituenti l'intera compagine dell'associazione;

c) sono intervenuti per il Consiglio direttivo il Presidente VIOLANTI VALTER e il Vicepresidente VIOLANTI MARCO;

DICHIARA

la presente assemblea regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 13 (tredici) dello Statuto vigente e idonea a deliberare sul sopraindicato ORDINE DEL GIORNO.

Aperta l'adunanza, il Presidente espone in assemblea che a

seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 117 del 3 luglio 2017 avente ad oggetto la Riforma degli Enti del Terzo Settore, si rende opportuno adeguare lo statuto dell'Associazione alle norme inderogabili contenute nel citato Decreto Legislativo al fine di richiedere l'iscrizione nel relativo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente dà quindi lettura in assemblea delle modifiche proposte allo statuto vigente che riguardano esclusivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione al fine dell'adeguamento alle norme del Terzo Settore e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente inoltre dichiara che risulta verificata la sussistenza del patrimonio minimo dell'"Associazione Cattolica di Impegno Sociale" e in particolare attesta che detto patrimonio consiste nella somma di Euro 102.230,86 (centodue mila duecentotrenta virgola ottantasei) quale risulta depositata presso la Banca Monte dei Paschi di Siena come da dettaglio Saldo di Conto Corrente rilasciato dalla Banca in data 19 dicembre 2023 che si allega in copia al presente atto sotto la lettera "A".

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente e dopo che tutti gli intervenuti hanno dichiarato di ritenersi sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, all'unanimità

DELIBERA DI

1) approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione composto di 26 (ventisei) articoli coordinato con le modifiche deliberate, statuto che il Presidente mi esibisce e che allego al presente atto sotto la lettera "B";

2) autorizzare il Presidente dell'Associazione VIOLANTI VALTER a compiere tutti gli atti necessari per ottenere l'iscrizione nel Registro degli Enti del terzo settore nonché l'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche delle modifiche come sopra deliberate, con ogni più ampio potere ivi compreso quello di intervenire ad eventuali atti modificativi e integrativi del presente atto e all'allegato statuto, che fossero richiesti dalle competenti Autorità amministrative.

I comparenti hanno dispensato me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quindici e venti minuti.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti che lo approvano. Consta di due fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e completati di mia mano su quattro pagine intere e quanto della presente.

Viene sottoscritto alle ore quindici e minuti trentasette.

F.TO VIOLANTI VALTER

F.TO MARCO VIOLANTI

F.TO LUCIANA FIUMARA, NOTAIO

STATUTO

Associazione Cattolica di Impegno Sociale

- Ente di Terzo Settore -

Premessa

L'Associazione Cattolica di Impegno Sociale è stata costituita in data 11 dicembre 2001, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma n. 5369, serie 1T. La forma giuridica è di associazione riconosciuta, iscritta al numero 384 nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Viterbo. L'Associazione è destinataria delle disposizioni recate all'art. 1, co. 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e delle disposizioni recate all'art. 14. Co. 1, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35; iscritta nell'anagrafe delle Onlus e inserita nell'elenco degli Enti permanenti 5 per mille. A seguito di deliberazione dell'Assemblea dei soci in data 19 dicembre 2023, con la presente modifica statutaria adegua il proprio Statuto alle previsioni normative introdotte dal D.Lgs. n.117/2017.

Art.1 - Costituzione, Denominazione, Sede, Durata

1. E' costituita l'Associazione riconosciuta, Ente di Terzo Settore denominata: "Associazione Cattolica di Impegno Sociale, di seguito denominata semplicemente "ACIS". Con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione sociale si trasforma in "Associazione Cattolica di Impegno Sociale ETS" e si adegua agli utilizzi prescritti

dal Codice del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, art. 12 Decreto Legislativo n. 117/2017.

2. L'ACIS ha sede legale in Vetralla (VT), Via Cassia Cura 235. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. La durata dell'ACIS è illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. L'ACIS è un'associazione senza fini di lucro, apartitica ed aconfessionale che si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo ed ha i suoi fondamenti giuridici e riferimenti identitari nell'art. 118 della Costituzione, nel Codice Civile, nel Codice del Terzo Settore e sue attuazioni, nella legislazione regionale in materia di volontariato e di Terzo Settore, nel presente Statuto e nel Regolamento.

2. L'ACIS persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazio-

ni;

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare:

per il punto a) "interventi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" ogni attività diretta a riconoscere, proteggere e conservare un bene con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità e l'efficienza funzionale di un bene culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata nonché a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione del patrimonio.

per il punto b) "ricerca scientifica di particolare interesse sociale", mediante il proprio Dipartimento - Università Popolare LUniASM, ogni attività diretta ad attuare quanto contenuto nel DPR 135/2003 relativamente ai punti di seguito elencati:

- riduzione dei consumi energetici;

- smaltimento dei rifiuti;

- simulazioni, diagnosi e previsione del cambiamento climatico;

- prevenzione in materia ambientale (in senso ampio), compre-

sa quella relativa al contenimento dell'emissione di Co2.

- ambientale (in senso ampio: salvaguardia del pianeta)
- tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico

per il punto c) sostegno, mediante "erogazione di denaro", alle organizzazioni che operano nell'ambito delle attività previste nel DPR 135/2003 relativamente ai punti di seguito elencati:

- Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

3. L'ACIS persegue la collaborazione e la cooperazione tra i propri Soci, ne facilita lo scambio di esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni.

Art. 3 - Attività diverse

1. L'ACIS può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 2 dello Statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 4 - Raccolta fondi

1. L'ACIS può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Ammissione (art.23 Codice del terzo settore)

1. Possono aderire all'ACIS tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'ACIS può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costi-

tuzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'ACIS, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

5. L'ammissione all'ACIS è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta (60) giorni, comunicare la deliberazione, con specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta (60) giorni per richiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione nella prima convocazione utile.

7. L'Ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

8. Sono escluse partecipazioni temporanee nella vita dell'ACIS.

9. La quota sociale è intrasferibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

1. Ciascun associato ha diritto:

- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la

propria candidatura agli organi sociali;

- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllare l'andamento;

- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

- di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;

- di votare in Assemblea se iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 117/2017;

- di recedere in qualsiasi momento.

2. Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;

- di versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

- di tenere un comportamento rispettoso e conforme ai principi e agli scopi associativi.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri

dall'ACIS dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione.

3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato la giustificazione dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato ed è appellabile all'assemblea entro trenta (30) giorni dalla sua comunicazione. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei (6) mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

1. L'ACIS può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

2. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività o progetti in favore dell'ACIS mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

3. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato

dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'ACIS.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

4. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 9 - Organi Sociali

1. Gli Organi dell'ACIS sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

2. Gli organi sociali e l'Organo di Controllo hanno una durata di quattro esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi, possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'ACIS ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'ACIS. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACIS o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

4. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 11 - Competenza dell'Assemblea (art 25 Codice del terzo settore)

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando è previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ACIS;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello statuto;

- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'ACIS.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'ACIS.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 13 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'ACIS.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I voti sono palesi, tranne che riguardano persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

8. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è convocato presso la sede dell'associazione per la libera visione di

tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'ACIS. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocata.

3. Il Consiglio Direttivo è formato dai due ai cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, art. 2382 del codice civile.

5. Al conflitto di interesse dei consiglieri si applica l'art. 2475-ter del codice civile.

6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro anni e possono essere rieletti.

Art. 15 - Competenze del Consiglio direttivo

1. I compiti del Consiglio direttivo sono:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riserva all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'ACIS da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale, se è prevista;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo (nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea);
- h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato

dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

k) deliberare in merito all'esclusione dei soci;

l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

m) eleggere il Presidente e il Vicepresidente;

n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti in Consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;

o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;

q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;

r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'ACIS, il Direttore deliberandone i relativi poteri;

s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

t) assumere ogni altra competenza non espressamente previ-

sta nello Statuto necessaria al buon funzionamento dall'ACIS e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno tre (3) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio telefonico inoltrato almeno un (1) giorno prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro (4) volte all'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti bancari/postali ed è autorizza-

to ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'ACIS davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'ACIS;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione necessaria.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 18 - Organi tecnico-scientifici

1. L'ACIS si può dotare dei seguenti Organi Tecnico-scientifici:

a) Dipartimenti operativi: sono le strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti conformemente a quanto prescritto nella Legge n. 28 del 21 febbraio 1980. Al dipartimento spetta di promuovere e coordinare l'attività di ricerca, nonché di organizzare i corsi di insegnamento.

b) commissioni tematiche: sviluppano iniziative e studi su

specifici temi ed operano in coordinamento con il proprio Dipartimento di competenza.

Le modalità di istituzione e funzionamento di tali organi tecnici possono essere regolate da apposito regolamento

2. Gli Organi Tecnico-scientifici di cui al precedente comma 1 sono indipendenti dagli altri Organi dell'ACIS e sono soggetti soltanto alle norme del presente Statuto.

3. Gli Organi Tecnici sono composti da personalità di rilievo nazionale nel campo della ricerca scientifica e della formazione.

4. I Presidenti degli Organi tecnico-scientifici sono nominati dal Consiglio direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo, su proposta dei Presidenti degli Organi Tecnico-scientifici nomina i componenti dei Dipartimenti e delle Commissioni telematiche li sostituisce nell'eventualità di dimissioni o altro impedimento.

6. Gli Organi Tecnico-scientifici sono composti un numero variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 30 membri.

7. Gli Organi Tecnico-scientifici hanno la durata di quattro anni. Alla scadenza i componenti possono essere riconfermati in relazione alla effettiva partecipazione ai lavori nel periodo precedente.

8. Gli Organi Tecnico-scientifici si riuniscono almeno due volte l'anno.

9. I Presidenti degli Organi Tecnico-scientifici, sentiti gli

altri componenti, predispongono annualmente un calendario delle riunioni e redigono, di volta in volta, l'Ordine del giorno.

10. I Presidenti degli Organi Tecnico-scientifici possono invitare alle riunioni i componenti del Consiglio direttivo nonché altre personalità, esterne o interne all'Associazione, relativamente a questioni che richiedano la loro competenza.

11. I componenti degli Organi Tecnico-scientifici possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.

12. I componenti degli Organi Tecnico-scientifici possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea.

13. Alle riunioni degli Organi Tecnico-scientifici partecipa di diritto il Presidente dell'ACIS.

Art. 19 - Funzioni degli Organi Tecnico-scientifici

1. Gli Organi Tecnico-scientifici sono organi consultivi del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può richiedere pareri agli Organi Tecnico-scientifici su singole materie o insiemi di argomenti. Può, inoltre, affidare agli Organi Tecnico-scientifici incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti o la costituzione di gruppi di lavoro o progetti di ricerca. L'incarico può essere affidato anche a singoli membri in ragione di specifiche pro-

fessionalità. Gli Organi Tecnico-scientifici, inoltre, propongono al Consiglio direttivo, anche di propria iniziativa, seminari, convegni, studi, corsi di formazione o di aggiornamento e occasioni di confronto in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutarî.

2. Gli Organi Tecnico-scientifici valutano la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, ad esso sottoposti. La valutazione è trasmessa dal Presidente dell'Organo Tecnico-scientifici competente al Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo è tenuto ad esaminare le proposte degli Organi Tecnico-scientifici nella prima riunione utile.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'ACIS ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'ACIS.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e di Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciami testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenute da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di

attività di interesse generale;

j) altre entrate espressamente previste dalla legge;

k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'ACIS nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall' art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strutturale delle attività diverse, se svolte.

5. Nei medesimi termini, di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale

da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8. la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'ACIS ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'ACIS, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.Lgs. 460/97.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.TO VIOLANTI VALTER

F.TO MARCO VIOLANTI

F.TO LUCIANA FIUMARA, NOTAIO

Copia su supporto informatico del documento originale ai
sensi art. 22 d.lgs. 235 del 30/12/2010 in vigore dal
25/01/2015.

Registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 4 Atti Pubblici
il 20 dicembre 2023 al numero 42809 Serie 1T

Esatti Euro: Esente